

**COMUNE DI ALBAGIARA**  
(Provincia di Oristano)

VERBALE N. 15 DEL 08 SETTEMBRE 2020

**OGGETTO: Parere del Revisore sulla modifica al Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022**

Il Revisore dei Conti, del Comune di Albagiara dott.ssa Cecilia Serra,

**Considerata** la funzione ed il ruolo dell'Organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale, così come definito dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla Legge 448/2001 e dal D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 59 del 02.09.2020 avente ad oggetto "Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2020-2022 – modifica e quantificazione capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ai sensi del Decreto 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento funzione pubblica”;
- l'allegato alla programmazione della spesa del personale che indica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti e la spesa prevista per macroaggregato per gli anni 2020-2022, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere di regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del Servizio interessato;
- il parere di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- l'[art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001](#) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui [all'articolo 39 della L. n. 449/1997](#) e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'[art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006](#), che recita *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”*;
- l'[art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015](#) (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;
- il comma 2 dell'art. 33 del dl 34/2019 come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

**premesse che:**

- l'[articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001](#), come modificato con la [Legge 183/2011](#), ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere,

mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

- l'ente rispetta i limiti di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006;
- ha rispettato i vincoli di pareggio di bilancio;
- rispetta ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e successive modifiche e integrazioni, i vincoli per la spesa flessibile in quanto la spesa prevista per assunzioni a tempo determinato è inferiore al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- ha adempiuto all'obbligo di invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- ha attestato che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione n. 7 del 30/01/2020 per il triennio 2020/2022;

**Preso atto che:**

- che il limite di spesa per assunzioni flessibili, pari alla spesa sostenuta per la stessa finalità durante l'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, è pari a Euro 31.894,02;
- che con Decreto n. 8/2019 è stato conferito un incarico, part-time 18 ore settimanali, di Istruttore Direttivo – Operatore Sociale, extra dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
- che è stata ceduta per l'anno 2020 una quota della propria capacità assunzionale e di spesa del personale a tempo determinato, pari a € 7.658,42 e che per lo stesso periodo ne è precluso l'utilizzo da parte del Comune;
- che la spesa del Comune di Albaggiara nell'anno 2020 per il personale a tempo determinato è stato di € 5.611,91 ( dal 1 gennaio al 31/07/2020 e dall'01/08/2020 assunto a tempo indeterminato a seguito espletamento concorso pubblico);

**Tutto ciò premesso, in base a quanto sopra riportato,**

**la proposta alla Giunta prevede quanto segue**

la copertura dei posti vacanti come da Piano delle assunzioni per il triennio 2020-2022

- **anno 2020: assunzione di n. 1 Istruttore di vigilanza per mesi 3 ( 1 ottobre – 31 dicembre ) a tempo part-time ( 18 ore ) e determinato ( indizione selezione per soli titoli ai sensi ex art. 5 lett. a ) del Regolamento accesso approvato con deliberazione G.C. n. 91/2019);**
- **Istruttore Amministrativo coperto dall'Istruttore Contabile sino a n. 33 ore settimanali ( su richiesta della dipendente, transitata nell'area Amministrativa);**
- **Anno 2021: assunzione n. 1 Istruttore di VIGILANZA cat. C a tempo part-time ( 18 ore) e indeterminato ( mobilità obbligatoria/volontaria/concorso);**
- **Anno 2022: nessuna previsione;**

**Considerato CHE NELLA PROPOSTA SI DA ATTO**

che, la presente programmazione delle assunzioni potrà essere variata in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

**Tutto ciò premesso,**

il Revisore dei Conti, poiché come risulta dal prospetto dimostrativo del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, il limite della spesa del personale risulta sufficiente alla copertura delle spese conseguenti,

**Considerato che**

- la nuova assunzione non porterà ad un incremento della spesa del personale rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione pluriennale 2020-2022

**assevera ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del dl 34/2019 il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio**

così come risultante dagli allegati alla proposta;

esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02.09.2020 avente ad oggetto “Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2020-2022 – modifica e quantificazione capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ai sensi del Decreto 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento funzione pubblica”;

**Ricorda** che l'attuale previsione di programmazione di fabbisogno di personale dovrà trovare adeguata corrispondenza nella programmazione del bilancio di previsione 2020-2022.

**Raccomanda** una costante opera di monitoraggio nel rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale e all'adozione dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio; invitando l'Ente ad uniformarsi ad essi.

Albagiara, 8 settembre 2020

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Cecilia Serra